

Disposizioni di attuazione concernenti la pianificazione forestale

emanate dal Governo il 16 aprile 1996

ai sensi dell'art. 20 della legge federale sulle foreste (Lfo), ¹⁾ art. 18 della relativa ordinanza sulle foreste (Ofo), ²⁾ art. 25-28 della legge cantonale forestale (LCFo) ³⁾ e dell'art. 21 della relativa ordinanza d'esecuzione della legge cantonale forestale (OCFo) ⁴⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

Le norme pianificatorie disciplinano le procedure e i contenuti della pianificazione nonché le competenze nel processo pianificatorio. Oggetto

II. Piano di sviluppo del bosco

Art. 2

Il piano di sviluppo del bosco disciplina a titolo di copertura planimetrica Scopo totale e extraziendale gli aspetti d'interesse pubblico della gestione del bosco, assicurando lo sfruttamento opportuno del bosco.

Art. 3

Il piano di sviluppo del bosco è diretto dal Servizio forestale cantonale e Gestione allestito unitamente ai comuni.

Art. 4 ⁵⁾

¹⁾ RS 921.0

²⁾ RS 921.01

³⁾ CSC 920.100

⁴⁾ CSC 920.110

⁵⁾ Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998

Art. 5¹⁾

Informazione

I proprietari del bosco e l'opinione pubblica devono essere informati ad opera dell'Ufficio forestale circa l'inizio della pianificazione, gli obiettivi della pianificazione e il suo decorso.

Art. 6

Basi

¹ Devono in particolar modo essere rilevate le seguenti basi:

- a) le basi naturali, in primo luogo le condizioni di ubicazione e lo stato del bosco;
- b) le basi legali, segnatamente le condizioni di proprietà nonché le pianificazioni e gli inventari approvati e passati in giudicato.

² ²⁾ L'Ufficio forestale disciplina il rilevamento, l'amministrazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento delle basi necessarie.

Art. 7

Diritti pubblici

Vanno segnatamente rilevati i seguenti diritti:

- a) protezione da pericoli naturali;
- b) produzione e approvvigionamento di legno;
- c) protezione della natura e del paesaggio, in particolar modo di riserve boschive;
- d) riposo e turismo;
- e) agricoltura;
- f) selvaggina e caccia.

Art. 8

Allestimento del piano

¹ ³⁾ Il Servizio forestale cantonale elabora, includendo i comuni interessati, i proprietari di bosco e l'opinione pubblica, un disegno degli oneri. Questo è composto da una parte inerente alle basi e una relativa al piano. Il contenuto e la strutturazione si basano, per quanto ragionevole, sul modello del piano di sviluppo del bosco dell'Ufficio forestale.

² La parte inerente al piano comprende:

- a) gli obiettivi a lungo termine (funzioni del bosco);
- b) i provvedimenti generali di tipo selvicolturale, tecnico e infrastrutturale;
- c) il fabbisogno inerente alla coordinazione;
- d) i conflitti aperti;
- e) le direttive di controllo;

¹⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta giusta DG del 12 set. 2000

f) le determinazioni.

Art. 9

¹ ¹⁾ Il piano di sviluppo del bosco (parte di piano) viene esposto pubblicamente durante 30 giorni presso l'Ufficio forestale e i comuni interessati. Esposizione

² ²⁾ Durante l'esposizione possono essere inoltrate obiezioni e proposte all'Ufficio forestale. I comuni interessati decidono in merito a tali istanze.

Art. 10

La parte di piano del piano di sviluppo del bosco viene sottoposta ai comuni interessati per la deliberazione. Entra in vigore con l'approvazione da parte del Governo. Approvazione

Art. 11 ³⁾

¹ ⁴⁾ L'Ufficio forestale è competente dei controlli inerenti all'attuazione e alle prestazioni. Controllo, rielaborazione

² ⁵⁾ Su richiesta dei comuni interessati e dell'ufficio forestale di circondario all'indirizzo dell'Ufficio forestale, il piano può essere controllato e, se necessario, rielaborato.

³ A modifiche di poco conto, quali adeguamenti a pianificazioni ed inventari approvati e cresciuti in giudicato, provvede l'Ufficio forestale dopo aver sentito i comuni interessati.

III. Piano d'intervento

Art. 12

Il piano aziendale forestale serve alla gestione aziendale e garantisce la trasposizione in pratica del piano di sviluppo del bosco. Scopo

¹) Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5035; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³) Testo giusta DG del 12 set. 2000

⁴) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305 risp. giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative alla legge sulla giustizia amministrativa; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁵) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

Onere,
esecuzione

Art. 13

¹ La pianificazione aziendale è compito del proprietario del bosco. Il Servizio forestale cantonale accompagna l'elaborazione.

² Deve essere elaborato un piano di gestione da tutti i proprietari di bosco la cui superficie boschiva compatta supera i 40 ettari e per tutti i boschi con particolare funzione protettiva.

³ ¹⁾ Più proprietari di bosco possono elaborare un piano aziendale comune. In seguito alla consultazione dei proprietari del bosco l'Ufficio forestale decide circa l'ammissibilità del piano aziendale comune.

Art. 14 ²⁾

Introduzione
della procedura

Art. 15

¹ L'ufficio forestale di circondario informa i proprietari di boschi circa la necessità di una pianificazione aziendale nonché i loro diritti e oneri ad essa connessa.

² ³⁾ Il proprietario di bosco stabilisce i dettagli del decorso della pianificazione unitamente all'ufficio forestale di circondario e decide se chiamare a consulto un ufficio di pianificazione. L'Ufficio forestale deve essere informato circa il procedimento della pianificazione.

Art. 16

Basi

¹ Costituiscono la base della pianificazione aziendale:

- a) il piano di sviluppo del bosco;
- b) la superficie boschiva e la suddivisione del bosco in classi economiche;
- c) la considerazione della condizione e dello sviluppo del bosco a seconda degli effettivi;
- d) i risultati del controllo dell'esecuzione e dell'esito;
- e) le osservazioni sulla continuità da parte del forestale di circondario;
- f) lo stato dell'infrastruttura aziendale.

² ⁴⁾ L'Ufficio forestale disciplina i dettagli relativi alla raccolta delle basi.

¹⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4305; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Abrogazione giusta DG del 27 ott. 1998

³⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

Art. 17

¹ ¹⁾ Il proprietario del bosco è competente dell'allestimento del piano. Per quanto ciò sia ragionevole, il contenuto e la struttura si basano sul piano aziendale modello dell'Ufficio forestale. Allestimento del piano

² Il piano aziendale è composto almeno da:

- a) l'analisi inerente allo stato e allo sviluppo del bosco;
- b) gli obiettivi aziendali conformi alle disposizioni del piano di sviluppo del bosco;
- c) una pianificazione selvicolturale, una pianificazione sulle prestazioni e sullo sfruttamento del legno. In esse sono stabilite le misure necessarie ed adeguate per l'adempimento degli obiettivi nonché determinata l'urgenza;
- d) le direttive sul controllo.

Art. 18

Il piano aziendale deve essere:

- a) ²⁾sottoposto all'Ufficio forestale per l'esame preliminare;
- b) deciso da parte del proprietario del bosco;
- c) ³⁾approvato dall'Ufficio forestale.

Esame,
approvazione

Art. 19

¹ Il piano aziendale deve essere rivisto:

- a) una volta scaduto il periodo di pianificazione, al più tardi dopo 20 anni;
- b) se si verificano importanti cambiamenti;
- c) ⁴⁾se l'interesse pubblico lo richiede e l'Ufficio forestale lo dispone.

Revisione

² Il proprietario del bosco decide d'intesa con il forestale di circondario circa il genere e le dimensioni della revisione.

Art. 20 ⁵⁾

Per ogni piano aziendale deve essere redatto annualmente un rapporto. L'Ufficio forestale ne stabilisce la forma, il contenuto e le dimensioni. Controllo

¹⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

²⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁴⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

⁵⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

Art. 21

Finanziamento

¹ I sussidi finanziari a favore della pianificazione aziendale si regolano sulla base della legge forestale. Le prestazioni del forestale di circondario che vanno oltre la consulenza vengono messe in conto.

² ¹⁾Le domande per sussidi finanziari da parte della Confederazione e del Cantone devono essere indirizzati all'Ufficio forestale prima dell'inizio dei lavori.

IV. Istruzioni**Art. 22** ²⁾

Istruzione

L'Ufficio forestale emana rispettive istruzioni per le presenti prescrizioni sulla pianificazione.

V. Disposizioni finali**Art. 23**

Entrata in vigore

Le presenti prescrizioni sulla Pianificazione entrano in vigore con l'approvazione da parte del Governo ³⁾ al momento in cui l'istruzione del 19 giugno 1978 ⁴⁾ viene abrogata.

¹⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

²⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4306; entrato in vigore il 1° gen. 2007

³⁾ Approvate dal DFI il 5 febbraio 1996. Pubblicate sul FUC del 3 maggio 1996

⁴⁾ RC 1979, 593